

CRITERI DI ASSEGNAZIONE DEL PREMIO DI BONTÀ "LIDIA BITTANTI"

- 1) I premi saranno consegnati dal Sindaco alla presenza dei componenti la Commissione, preferibilmente il giorno 18 Novembre di ogni anno, anniversario della morte della Signora Lidia Bittanti, e, comunque, entro la fine dell'anno di riferimento;
- 2) beneficiari dei premi dovranno essere bambini o bambine, ragazzi o ragazze e giovani residenti in città o in uno dei Comuni della provincia di Cremona compreso chi, pur non risiedendovi, vi svolga attività di studio o di lavoro, che si siano distinti per atti di bontà in seno la famiglia o verso terze persone e che non abbiano superato il 21° anno di età alla data del 18 Novembre dell'anno di erogazione dei premi;
- 3) in caso di minori, l'erogazione dei premi avverrà a favore di chi esercita la patria potestà;
- 4) i premi saranno assegnati, con giudizio insindacabile, da una Commissione così composta:
 - Sindaco pro-tempore del Comune di Cremona;
 - Assessore Delegato alla Sicurezza Sociale o attività analoga e/o affine;
 - un rappresentante della Curia Vescovile di Cremona;
 - il Provveditore o, in sua vece, un Preside di scuola media dell'obbligo della città di Cremona designato dallo stesso Provveditore;
 - Sigg.re Carla Antonioli in Bodini e Marilena Antonioli in Paloschi, vita natural durante, e, successivamente, da un rappresentante degli eredi della famiglia;
- 5) i premi sono compatibili con qualsiasi tipo e forma di borsa o assegno di studio comunque denominato e con analoghi premi di bontà;
- 6) in caso di parziale o mancata assegnazione dei premi, la Commissione può decidere di assegnare una parte della somma disponibile ad Associazioni o Istituzioni che operano a favore dei minori, anche fuori dal territorio provinciale;
- 7) qualora non potessero essere conferiti in tutto od in parte i premi, per qualsiasi ragione, la rendita non utilizzata andrà a capitale, così come andranno a capitale le differenze non utilizzabili della rendita del capitale;
- 8) il numero dei premi potrà variare, a insindacabile giudizio della Commissione, da due a tre, di importo rapportato alla rendita del capitale;
- 9) il Comune di Cremona deciderà le modalità di investimento, in base a quanto stabilito dal successivo punto 10), della somma originaria, anche a seguito della mancata erogazione del premio, e che potrà essere ulteriormente integrata dalla stessa famiglia o da terzi, ferma in modo assoluto le non modificabilità dell'intestazione del premio e di tutte le modalità oggetto della donazione iniziale, eccezione fatta per le Signore Carla Antonioli in Bodini e Marilena Antonioli in Paloschi (vita natural durante e, successivamente, da un rappresentante degli

eredi della famiglia) le quali potranno, in caso di successive integrazioni, apportare modificazioni alle condizioni modali;

- 10) la somma dovrà essere investita secondo convenienza ed in ogni caso in titoli o certificati di credito dello Stato, obbligazioni statali, obbligazioni garantite dallo Stato, buoni ordinari del Tesoro, buoni poliennali del Tesoro;
- 11) il Comune deve impegnarsi a dare la massima pubblicità per la raccolta delle segnalazioni e ad accollarsi le spese relative;
- 12) la Commissione di cui al punto 4 ha il potere di decidere su quegli aspetti tecnico-giuridici e di opportunità non regolati dalle presenti modalità, tenendo sempre presente come obiettivo principale "l'animus donandi".

Delibera Consiglio Comunale n. 487/69564 del 26 novembre 1991